III LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI 1607

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BARTOLE, CARRA, COLITTO, GORRIERI ERMANNO

Presentata l'8 ottobre 1959

Modifiche alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi

Onorevoli Colleghi! — Alla data dell'entrata in vigore della legge 11 gennaio 1957, n. 6. erano in corso molteplici, seppur modeste, attività minerarie nell'Appennino toscoemiliano, dirette alla ricerca di idrocarburi nella formazione delle argille scagliose o allo sfruttamento degli accumuli ivi rinvenuti.

Come è noto, la formazione delle argille scagliose è una massa alloctona, originata da frane orogeniche successive, che si caratterizza per la eterogeneità stratigrafica, inglobante frammenti e zolle di varie altre formazioni, frammenti e zolle che, in condizioni favorevoli di accumulo e conservazione, possono costituire piccoli serbatoi di idrocarburi liquidi e gassosi, con manifestazioni in superficie di tali sostanze minerali.

La ricerca di questi frammenti lapidei mineralizzati, necessariamente empirica, prescinde da ogni schema tecnico ed è, in genere, guidata dalle predette manifestazioni superficiali.

I risultati ai quali tale metodica e paziente attività di ricerca ha condotto consistono in ritrovamenti di ben modesti accumuli di idrocarburi: nella stragrande maggioranza dei casi, le erogazioni giornaliere per pozzo vanno da poche decine a qualche centinaio di metri cubi di gas o di litri di olio.

Siamo, può dirsi, in presenza di un'attività mineraria condotta con sistemi e su base artigianali: sono ad essa adeguate, da una parte, le capacità tecniche e finanziarie degli operatori, dall'altra le piccole aree accordate in permessi di ricerca o in concessione.

La citata legge n. 6, chiaramente rivolta alla disciplina della ricerca e coltivazione di idrocarburi su grande scala, non poteva non risultare di difficile applicazione alle attività in questione: si pensi, ad esempio, ai programmi impegnativi di lavoro, di cui essa impone la presentazione, programmi che non possono essere formulati ed osservati dagli operatori dell'Appennino tosco-emiliano stante la cennata empiricità della ricerca. In qualche caso poi l'applicazione della legge conduce a conseguenze paradossali e non certo volute dal legislatore: così, il rilascio obbligatorio a favore dello Stato di una fascia di terreno circostante alla concessione, in sede di conferimento della stessa, determina talvolta la completa sparizione del permesso di ricerca a causa della sua limitata estensione; ed ancora, la ristrettezza di qualche permesso non consente il rilascio stesso della concessione, in quanto l'intera area di ricerca si trasforma in zona riservata allo Stato.

D'altra parte, non possono sottovalutarsi gli oneri rappresentati dagli elevati canoni superficiari fissati da detta legge, che pongono in crisi i bilanci aziendali delle imprese titolari dei permessi e delle concessioni in questione.

Per quanto riguarda in particolare i concessionari, l'istituto della partecipazione dello Stato al prodotto costituisce poi un ulteriore aggravio per l'operatore, senza che ad

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

esso corrisponda, nei casi considerati, un beneficio per l'erario sufficiente a giustificare il mantenimento di un'apposita gestione commerciale delle *royalties*.

Da tutto quanto innanzi esposto, discende l'opportunità di sottrarre con provvedimento di legge le cennate attività alla disciplina della legge del 1957 e di ricondurle invece al regime minerario preesistente, sotto il quale esse furono intraprese.

Il provvedimento, oltre ad assicurare continuità alle attività in parola – non prive di rilievo sul piano delle economie locali – le quali appaiono attualmente compromesse, rappresenta un giusto riconoscimento dei meriti acquisiti da molti tenaci operatori, pionieri del settore petrolifero.

La proposta di legge, predisposta a tal fine, consta di tre articoli: il primo dei quali individua le categorie destinatarie del provvedimento.

Non vengono presi in considerazione i permessi di ricerca situati in zone diverse dall'Appennino tosco-emiliano, nei quali sono pur presenti formazioni di argille scagliose, e ciò in quanto nei permessi in questione, accordati quando già era stata emanata la legge 11 gennaio 1957, n. 6, o ne erano noti i criteri informatori, la ricerca va oltre la formazione di dette argille, la quale costituisce la copertura di eventuali magazzini formatisi negli strati sottostanti. In questi casi, normalmente, la ricerca è condotta su aree di notevole estensione, con mezzi tecnici e finanziari adeguati alla ricerca profonda.

L'articolo 2 contiene una deroga alla generale restaurazione della legge mineraria del 1927 di cui al precedente articolo, facendo salvo il disposto dell'articolo 47 della citata legge n. 6, il quale stabilisce che « Per i permessi di ricerca e per le concessioni anteriori all'entrata in vigore della presente legge, quando non sia stabilito un limite di profondità ed il titolare del permesso od il concessionario non voglia compiere lavori di maggiore profondità ovvero non abbia la capacità tecnica e finanziaria per compierli, il Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, può accordare un permesso di ricerea per profondità maggiore, e in caso di esito favorevole della ricerca, successivamente la concessione di coltivazione.... ».

Ciò al fine di non precludere future ricerche nelle formazioni profonde, con temi a carattere regionale, che potrebbero condurre all'individuazione di nuovi giacimenti.

L'articolo 3 dispone che il beneficio connesso alla applicazione della più favorevole disciplina legislativa del 1927 venga meno per le concessioni nell'ambito delle quali, a seguito di nuovi ritrovamenti, si siano superati in un anno solare determinati limiti di produzione, indicati all'articolo 3, divenendo in tal caso nuovamente operante la legge 11 gennaio 1957, n. 6, i cui istituti troverebbero adeguata possibilità di attuazione nei confronti di attività minerarie non più artigianali.

III LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Salvo quanto disposto al seguente articolo 2, sono sottratti alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e regolati dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, i sottoelencati titoli minerari:

- a) permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, in corso alla data di entrata in vigore della citata legge 11 gennaio 1957, n. 6, e confermati ai sensi dell'articolo 44 della legge stessa, nei quali si svolge attività di ricerca nella formazione delle argille scagliose dell'Appennino tosco-emiliano;
- b) concessioni per la coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi nella formazione delle argille scagliose, derivanti dai permessi di ricerca indicati alla lettera a), vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge o accordati posteriormente a tale data.

ART. 2.

Sono applicabili ai titoli minerari di cui al precedente articolo le disposizioni contenute nell'articolo 47 della legge 11 gennaio 1957, n. 6.

ART. 3.

Le concessioni previste all'articolo 1, nelle quali, in un anno solare, la produzione media giornaliera complessiva, divisa per il numero dei pozzi produttivi, non abbia superato una tonnellata di olio e la produzione media giornaliera dei singoli pozzi, parimenti nell'anno solare non abbia superato una tonnellata di olio, sono assoggettate alle disposizioni della legge 11 gennaio 1957, n. 6, a decorrere dal 1º gennaio successivo. A tal fine, per le produzioni di gas naturale si assume l'equivalenza indicata al secondo comma dell'articolo 22 della legge 11 gennaio 1957, n. 6.